

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024, n. 289099 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Pera dell'Emilia Romagna IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pera dell'Emilia Romagna»;

Decreta:

#### Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 19 aprile 2018, n. 29608, al Consorzio di tutela della Pera dell'Emilia Romagna IGP, con sede legale in Ferrara, via Bela Bartok, n. 29/G, a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pera dell'Emilia Romagna».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 19 aprile 2018, n. 29608 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 ottobre 2024

*Il dirigente:* GASPARRI

24A05391

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 settembre 2024.

**Donazione e distribuzione gratuita di medicinali veterinari destinati alla cura degli animali d'affezione.**


### IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane», con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, lettera a), punto 8, che prevede, al fine di preservare l'indipendenza funzionale in età avanzata e mantenere una buona qualità di vita, l'individuazione, promozione e attuazione di percorsi e di iniziative per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, mediante l'attività sportiva e la relazione con gli animali di affezione;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33» e, in particolare, l'art. 13, comma 5, che prevede «Al fine di sostenere il benessere psicologico delle persone anziane attraverso l'interazione delle stesse con gli animali d'affezione, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i requisiti reddituali delle persone anziane beneficiarie, le modalità di donazione e distribuzione gratuita di medicinali veterinari destinati alla cura degli animali d'affezione a enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle strutture di raccolta e ricovero degli animali abbandonati, nonché le modalità di utilizzazione dei predetti medicinali da parte dei medesimi enti e strutture e i farmaci esclusi dalla donazione. Col medesimo decreto sono previsti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione dei medicinali veterinari oggetto di donazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. È vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei farmaci oggetto di donazione»;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;



Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'art. 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2023, concernente «Modalità tecniche e operative per l'implementazione del sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 2023, n. 294 e, in particolare, l'art. 5, comma 6, che prevede che i rifugi di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, che detengono animali da compagnia, devono essere registrati nel SINAC prima di iniziare l'attività e dopo aver acquisito le autorizzazioni prescritte dalla legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 2023, n. 59;

Decreta:

Art. 1.

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto individua le modalità che rendono possibile, in applicazione dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, la donazione dei medicinali veterinari, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente decreto, destinati alla cura degli animali d'affezione, la distribuzione gratuita dei medesimi e la loro successiva utilizzazione. Detti medicinali non possono essere ceduti a titolo oneroso.

2. Il presente decreto individua, altresì, le procedure volte alla tracciabilità dei singoli lotti dei medicinali veterinari donati, ricevuti e distribuiti gratuitamente attraverso il sistema informativo di tracciabilità.

Art. 2.

#### *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «persone anziane beneficiarie»: qualsiasi persona avente i requisiti di età di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 nonché quelli reddituali previsti dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo medesimo.

b) «medicinale veterinario»: qualsiasi medicinale veterinario preparato industrialmente o con un metodo che comporta un processo industriale e destinato a essere immesso sul mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 2019/6;

c) «animali d'affezione»: gli animali da compagnia di cui al regolamento (UE) n. 2016/429, art. 4, par. 1 punto 11), appartenenti alle specie elencate nell'allegato I, parte A del regolamento medesimo;

d) «soggetti donatori»: qualsiasi titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario e suo rappresentante legale, depositario, titolare di distribuzione all'ingrosso;

e) «soggetti intermediari»: qualsiasi ente del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché qualsiasi struttura di raccolta e ricovero degli animali abbandonati così come definita dall'art. 5, comma 6, del decreto del Ministro della salute 2 novembre 2023, che soddisfano i requisiti di cui al presente decreto;

f) «sistema informativo di tracciabilità»: il sistema di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218;

g) «sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC)»: il sistema di cui al decreto del Ministro della salute 2 novembre 2023;

h) «Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)»: il registro telematico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 3.


#### *Soggetti beneficiari*

1. I medicinali veterinari di cui all'art. 6 possono essere donati ai proprietari di animali da compagnia identificati e registrati nella Banca dati nazionale, sezione SINAC o nelle banche dati regionali per l'identificazione degli animali da compagnia, in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore a 16.215 euro e abbiano compiuto sessantacinque anni.

Art. 4.

#### *Soggetti donatori dei medicinali veterinari*

1. I medicinali veterinari di cui all'art. 6 possono essere donati dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario e dai suoi rappresentanti legali, depositari, titolari di distribuzione all'in-



grosso ai soggetti intermediari cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del presente decreto.

2. La donazione non richiede la forma scritta.

3. I soggetti donatori assolvono agli obblighi di cui all'art. 16, commi 3 e 4, del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito istituzionale.

#### Art. 5.

##### *Soggetti intermediari dei medicinali veterinari*

1. Gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono dispensare gratuitamente i medicinali veterinari di cui all'art. 6 direttamente alle persone anziane beneficiarie, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), dietro presentazione di prescrizione veterinaria, se prevista come obbligatoria.

2. Le strutture di raccolta e ricovero degli animali abbandonati, come definiti all'art. 5, comma 6, del decreto del Ministro della salute 2 novembre 2023, possono dispensare gratuitamente i medicinali veterinari di cui all'art. 6 direttamente alle persone anziane beneficiarie, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), dietro presentazione di prescrizione veterinaria, se prevista come obbligatoria.

3. I soggetti intermediari dei medicinali veterinari, come individuati ai commi 1 e 2, devono essere dotati di locali e attrezzature idonei a garantire la corretta ricezione, conservazione, distribuzione e tracciabilità degli stessi, che abbiano le caratteristiche di cui agli articoli 8 e 10, nonché delle figure professionali di cui all'art. 9.

4. L'intermediazione alla donazione non richiede la forma scritta.

5. I soggetti intermediari registrano nel sistema informativo di tracciabilità, per il tramite del farmacista, i medicinali veterinari ricevuti e distribuiti gratuitamente.

#### Art. 6.

##### *Medicinali veterinari oggetto di donazione*

1. Possono essere oggetto di donazione i medicinali veterinari dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.), ivi compresi quelli di importazione parallela (A.I.P.), legittimamente in possesso del donatore, in confezionamento primario ed esterno integro, mai utilizzati, con almeno quattro mesi di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di prescrizione e i relativi campioni gratuiti.

2. Non possono essere oggetto di donazione i medicinali veterinari contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, i medicinali veterinari che richiedono precauzioni speciali per la conservazione, i medicinali veterinari autorizzati anche per specie animali da produzione di alimenti, i medicinali veterinari antimicrobici nonché i medicinali veterinari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218.

3. È altresì esclusa la possibilità di destinare a donazione medicinali veterinari per cui il Ministero della salute

abbia imposto e/o diffuso restrizioni in presenza di un rischio per la salute pubblica o per la sanità animale o per l'ambiente.

#### Art. 7.

##### *Requisiti dei soggetti intermediari*

1. Gli enti del terzo settore, registrati nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), che intendono accettare la donazione dei medicinali veterinari di cui al presente decreto, sono identificati e registrati nel sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC).

2. Le strutture di raccolta e ricovero, che intendono accettare la donazione dei medicinali veterinari di cui al presente decreto, sono identificate e registrate nel sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC). A tale fine è necessario che le strutture abbiano avuto una valutazione positiva da parte dell'autorità competente a seguito della comunicazione della necessità di detenere scorte di medicinali ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono disporre di:

a) un locale dedicato, accessibile alle autorità competenti, idoneo a ricevere, conservare correttamente e rendere disponibili i medicinali veterinari, avente i requisiti di cui all'art. 8;

b) un farmacista responsabile della presa in carico, verifica, custodia, distribuzione gratuita dei medicinali veterinari donati e delle relative registrazioni nel sistema informativo di tracciabilità.

4. La donazione deve essere effettuata presso la sede degli enti del terzo settore o delle strutture di raccolta e di ricovero e il trasporto dei medicinali veterinari donati, da parte dei soggetti donatori, deve avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza e conservazione dei medicinali veterinari stessi.

#### Art. 8.

##### *Caratteristiche del locale*

1. Il locale di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), del presente decreto, deve essere strutturato o adattato in modo tale da garantire un agevole ricevimento, individuazione, movimentazione, manipolazione e conservazione dei medicinali veterinari. Devono essere inoltre previsti:

a) idonei sistemi che consentono il mantenimento della temperatura entro i limiti non superiori ai venticinque gradi centigradi;

b) idonei sistemi che permettono il controllo dell'umidità ambientale;

c) idonei sistemi che non consentono l'irraggiamento diretto dei medicinali veterinari;

d) idonei sistemi di tracciabilità dei singoli lotti dei medicinali ai fini di eventuali ritiri o richiami;

e) idonee procedure per lo smaltimento dei medicinali veterinari.

2. Il locale deve essere:

a) mantenuto in idonee condizioni di pulizia;



b) inaccessibile al personale non addetto e al pubblico;

c) dotato di spazi separati per la conservazione dei medicinali veterinari nel frattempo scaduti o oggetto di provvedimenti di divieto di utilizzo o di vendita, sequestro, revoca o ritiro che li rendono non utilizzabili, in attesa del loro smaltimento.

#### Art. 9.

##### *Responsabilità del farmacista*

1. Il farmacista di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), deve essere iscritto al relativo ordine.

2. Il predetto farmacista è responsabile della presa in carico, selezione, verifica, custodia, distribuzione gratuita dei medicinali veterinari donati e delle relative registrazioni nel sistema informativo di tracciabilità.

3. Il farmacista di cui al comma 1, in particolare, deve:

a) prima di prendere in carico il medicinale veterinario, selezionare i medicinali veterinari che possono essere accettati per il perseguimento degli scopi statutari dei soggetti intermediari di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) e verificarne l'integrità del confezionamento, lo stato di conservazione e la validità nonché apporre sul confezionamento esterno il timbro dell'ente;

b) al momento dell'ingresso del medicinale veterinario registrare nel sistema informativo di tracciabilità i medicinali veterinari ricevuti;

c) registrare nel sistema informativo di tracciabilità i medicinali veterinari distribuiti gratuitamente alle persone anziane beneficiarie, dietro presentazione di prescrizione veterinaria, se prevista come obbligatoria.

4. Nel caso di sospetto evento avverso il farmacista ne dà segnalazione senza ritardo attraverso il sistema nazionale di farmacovigilanza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218.

#### Art. 10.

##### *Requisiti tecnologico-gestionali*

1. I soggetti intermediari di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del presente decreto devono:

a) dotarsi di un sistema per la ricezione delle comunicazioni riguardanti divieti di utilizzo o vendita, sequestro, revoca o ritiro di medicinali veterinari diffuse dal Ministero della salute;

b) applicare le procedure atte a garantire la tracciabilità dei singoli lotti di medicinali veterinari ricevuti e distribuiti;

c) dotarsi di un sistema che consente di verificare gli aggiornamenti degli stampati dei medicinali veterinari autorizzati, garantendo la conformità alle ultime variazioni degli stessi approvate dal Ministero della salute o dall'Agenzia europea dei medicinali (EMA);

d) dotarsi di un sistema di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o scaduti.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2024

*Il Sottosegretario di Stato:* GEMMATO

*Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2024*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2546*

24A05428

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 9 ottobre 2024.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Solidalia società cooperativa sociale», in Vigonza e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Solidalia società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 1.041.586,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 1.221.042,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 357.617,00;

